



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

20/237/SR6/C7

**POSIZIONE SULLA RETTIFICA DELL'ATTO REPERTORIO N. 208/CSR SULLO  
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE L'ADEGUAMENTO DELLA  
NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/625  
IN MATERIA DI CONTROLLI SANITARI UFFICIALI SUGLI ANIMALI E SULLE  
MERCİ CHE ENTRANO NELL'UNIONE E ISTITUZIONE DEI POSTI DI CONTROLLO  
FRONTALIERI DEL MINISTERO DELLA SALUTE, IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA  
CONTENUTA NELL'ARTICOLO 12, COMMA 3, LETT. H) ED I) DELLA LEGGE 4  
OTTOBRE N. 2019, N. 117**

**Intesa, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 4 ottobre n. 2019, n. 117**

***Punto 6) Odg Conferenza Stato Regioni***

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ai fini della rettifica dell'atto in oggetto, ha aggiornato, documento allegato, le proposte emendative condizionanti l'Intesa sullo schema di decreto legislativo recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lett. h) ed i) della legge 4 ottobre n. 2019, n. 117.

Roma, 17 dicembre 2020

*Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lett. h) ed i) della legge 4 ottobre n. 2019, n. 117*

(Codice sito: 4.10/2020/73)

**Punto 14 Csr**

Si propone di condizionare l'intesa all'accoglimento delle seguenti proposte emendative evidenziate in giallo:

Art.	Testo	Proposta emendativa
1 Comma 2		<p><b>Modificare il testo del comma 2 dell'articolo 1, come segue:</b></p> <p>"2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai posti d'ispezione frontaliere del Ministero della salute sono trasferite le competenze degli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera del Ministero della salute nei settori di cui al comma 1. I posti d'ispezione frontaliere acquisiscono la denominazione di posti di controllo frontaliere e le competenze loro attribuite dal regolamento (UE) 2017/625 e dal presente decreto. La loro direzione è affidata a medici veterinari del Ministero della salute con qualifica dirigenziale."</p>
2 Comma 10	<p><i>Per consentire la tracciabilità dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (UE) 2017/625, l'operatore responsabile della partita provvede a notificarne l'importazione, prima del suo previsto arrivo presso il confine nazionale di ingresso, attraverso il Sistema Informativo del Ministero della salute.</i></p>	<p><b>Art. 2 comma 10.</b> Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 in materia di tracciabilità delle importazioni di prodotti fitosanitari sono stabilite, sentite "le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e" le associazioni di categoria interessate, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>
Comma 11		<p><b>Comma 11 da aggiungere all'articolo 2:</b></p> <p>"11. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,</p>

		<p><i>ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabiliti i criteri per la programmazione e l'esecuzione dei controlli ufficiali sulle importazioni di prodotti fitosanitari e vengono individuate le attività di controllo, nell'ambito delle rispettive competenze, del Ministero della salute, delle regioni e Province autonome e delle aziende sanitarie locali. "</i></p>
<p><b>3.4</b></p>	<p><i>Le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate ad un loro impiego o consumo personale e le piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio di cui all'articolo 48, lettere d) ed e) del regolamento (UE) 2017/625 per le quali con atto delegato adottato dalla Commissione europea, sono stabiliti divieti di introduzione nel territorio dell'Unione, qualora siano rilevate dagli uffici doganali competenti nell'ambito delle attività di controllo cui sono preposti, sono sequestrate e distrutte con spese a carico del detentore o di altro soggetto responsabile della merce.</i></p>	<p>E' stata condivisa la modifica dell'articolo 3, comma 4, come segue:</p> <p><i>"Le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate ad un loro impiego o consumo personale e le piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio di cui all'articolo 48, lettere d) ed e) del regolamento (UE) 2017/625, per le quali, con atto delegato adottato dalla Commissione europea, sono stabiliti divieti di introduzione nel territorio dell'Unione, qualora siano rilevate dagli uffici doganali competenti nell'ambito delle attività di controllo cui sono preposti, sono sequestrate e distrutte con spese a carico del detentore o di altro soggetto responsabile della merce.</i></p>